


Pubblicato il 03/12/2022

N. 09702/2022 REG.PROV.PRES.  
N. 11764/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 11764 del 2022, proposto da Simona Gallo, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito n. 50, con indicazioni di domicili digitali da registri di giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Caterina Leva, Marilena Scaravilli, Anna Puci, Leandro Salvatore Lamonaca, Aldo Scolozzi, intimati come controinteressati non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del 3 agosto 2022, di approvazione della graduatoria dei candidati

che hanno superato le prove di esame relative al concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, elevati a 57, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale (indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020), e della dichiarazione dei vincitori del concorso, di cui all'art. 2 del Decreto medesimo, con esclusione della ricorrente, ritenuta non idonea alla prova orale del concorso;

- di tutti gli atti della procedura selettiva e, in particolare, la prova orale del concorso, i criteri di valutazione, le valutazioni ed i giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice e, soprattutto, il giudizio di “non idonea”, con voto orale di 20/30 (19 + 1), attribuito alla ricorrente all'esito della prova orale, oltre che ogni altro ulteriore atto presupposto, collegato, connesso, consequenziale e successivo, anche qui non espressamente indicato;

- per quanto occorrente e di ragione, il decreto del Ministero della Giustizia del 5 maggio 2020 - Concorso pubblico, per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi a 45 posti - poi elevati a 57 - a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

- per quanto occorrente e di ragione, il decreto del Ministero della Giustizia del 13 aprile 2021 – Nuove modalità di svolgimento concorso pubblico, per esami, per 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti d'istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale - Dipartimento amministrazione penitenziaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 1° dicembre 2022, con cui la ricorrente Simona Gallo, rilevata l'esigenza di provvedere all'integrazione del contraddittorio “...nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi sia nei candidati risultati vincitori che negli idonei, stante la possibilità di futuri scorrimenti della graduatoria degli idonei...”, e che nel caso si tratta di centoquarantasei candidati,

tra vincitori e idonei, chiede l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Ritenuto che la ricorrente ha ritualmente intimato, quali candidai vincitori, Caterina Leva, Marilena Scaravilli, Anna Puci, Leandro Salvatore Lamonaca, Aldo Scolozzi, collocati in graduatoria tra i vincitori consecutivamente in posizione dal n. 46 al n. 50;

Ritenuto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "*compresi quelli per via telematica o fax*"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale del Ministero della Giustizia che ha emanato gli impugnati provvedimenti, e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione di vincitori e di idonei; c) indicazione dello stato attuale del giudizio e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 20;
- il Ministero della Giustizia, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale del Ministero, per un congruo termine, non inferiore comunque a 60 gg. consecutivi.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, nei modi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito da parte ricorrente e dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 dicembre 2022.

**Il Presidente**  
**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**